

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

CAPITOLATO DI PRESTAZIONE DI FORNITURA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO PER IL QUADRIENNIO 2023/2026 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UTENSILI A SCOPPIO DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI E LA FORNITURA DEI RELATIVI CONSUMABILI - IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO OGGETTO DI GARA EURO 39.000,00 (IVA DI LEGGE ESCLUSA).

CIG: 9626818D84

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto si riferisce al procedimento finalizzata alla stipula di un **accordo quadro con un solo operatore** definito all'art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura di materiali da ferramenta necessari alle opere realizzate dal consorzio forestale due parchi, per il periodo 2023/2026 definito nel presente documento.

ART. 2 – CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO DI FUTURA STIPULA

La durata dell'accordo quadro è **quadriennale (2023/2026)** a partire dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione definitiva, oppure inferiore al periodo, qualora prima del raggiungimento del predetto termine temporale, verranno ordinate forniture o servizi della categoria pari ad **€ 39.000,00 iva esclusa**.

Si precisa che in ragione della specificità del presente appalto, la somma suddetta indica l'importo presunto e comunque massimo della tipologia di forniture richieste o servizi ordinati le quali, tuttavia, potranno variare, anche in difetto, per effetto delle variazioni delle quantità di servizi necessari al consorzio in base alle esigenze di lavoro di volta in volta commissionategli e delle necessità d'intervento di volta in volta occorrenti, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati od anticipati.

Per mezzo dell'accordo quadro e in dipendenza dello stesso, infatti verranno posti in essere accordi applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro di futura stipula pertanto non discenderanno per il Consorzio contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo), ma bensì a carico del fornitore con cui verrà stipulato l'accordo quadro, obblighi ad applicare alle esigenze di fornitura o servizio di volta in volta richieste, le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo stesso (pactum de modo contrahendi – rappresentato dallo sconto medio ponderato di gara sul listino prezzi posti a base di sconto e dalle condizioni di fornitura o servizio contenute nel Capitolato prestazionale di servizio).

Si specifica infine che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di forniture o servizi effettuati nel periodo di riferimento, di importo inferiore rispetto all'importo massimo e presunto a base d'asta, essendo l'appalto relativo e parametrato alle singole esigenze di servizio di volta in volta ordinati e necessari. (Verrà corrisposto unicamente l'importo dei servizi ordinato ed effettuato a prescindere dal loro ammontare, senza possibilità di fatturazioni anticipate sull' eventuali merci non acquistate o casistiche similari).

Come già ribadito, l'operatore con cui verrà stipulato l'accordo quadro si assicurerà la possibilità di essere adito per 48 mesi a partire dalla data della determinazione di aggiudicazione, secondo le condizioni fissate nell'accordo quadro

medesimo, o per un periodo inferiore, qualora i servizi ordinati raggiungessero anticipatamente l'importo massimo previsto di affidamento.

Art. 3 – PREZZI – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'ACCORDO QUADRO

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto salve le eventuali ulteriori eccezioni contenute nel presente disciplinare di gara.

Si fa presente altresì che per gli operatori dovranno garantire le riparazioni in un **MASSIMO DI 5 GIORNI LAVORATIVI PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE** e in un **MASSIMO DI 10 GIORNI LAVORATIVI PER LE LAVORAZIONI STRAORDINARIE**.

Per quanto riguarda la manodopera le ore computate per i singoli interventi dovranno rispettare il **TEMPARO UFFICIALE STHILL** allegato: per interventi non ricompresi nel tempario o effettuati su utensili di marchio diverso si prevede una tolleranza massima del 10% in termini di tempo di lavorazione. Ogni intervento dovrà essere accompagnato da apposito rapporto di manutenzione dove siano indicate le ore impiegate suddivise per le tipologie di intervento confrontabili con il tempario.

Per quanto riguarda i prezzi dei ricambi il prezzario di riferimento è quello ufficiale della casa madre in corso di validità, il rapporto di manutenzione dovrà quindi riportare il prezzo di listino depurato dello sconto offerto in gara.

Per quanto riguarda i consumabili (es. barra per motosega, candela, ecc....) il prezzario di riferimento è quello ufficiale della casa madre in corso di validità, la fattura dovrà quindi riportare il prezzo di listino depurato dello sconto offerto in gara.

Le parti potranno ulteriormente concordare articoli e prezzi da integrare nel listino prezzi predisposto dalla stazione appaltante che entreranno a far parte integrante del prezzario di affidamento previo concordamento prezzo rappresentato in verbale controfirmato dalle parti.

Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara si intendono comprensivi di ogni onere o spesa relativa al servizio/ fornitura.

Il contratto è soggetto alla *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto "a misura" ed avverrà, previa presentazione di regolare fattura elettronica **90 giorni fine mese**.

Per la particolare specificità del presente appalto non è prevista alcuna anticipazione del prezzo dello stesso, ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013.

La fattura dovrà riportare articolo per articolo il prezzo unitario da listino ufficiale o il prezzo a base di gara per la manodopera, lo sconto offerto ed il medesimo prezzo depurato dallo stesso. I listini ufficiali, da allegare nell'offerta economica, dovranno essere in formato elettronico ed editabile (PDF, Excel o altro) che contempli un'opzione di ricerca automatica. Una fatturazione difforme alle presenti indicazioni non verrà liquidata.

ART. 3 - BIS – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI EX ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo

restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima di dar seguito all'ordine delle singole forniture e servizi del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente eventualmente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura o servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore ed identificato nell'accordo quadro aggiudicato.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2026, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 3 bis.

Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

1 Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 3 bis è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE DELL'OPERATORE CONTARENTE A CUI RIVOLGERSI NELL'AMBITO DEGLI OPERATORI CON CUI È DEFINITO L'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro verrà concluso con il primo operatore classificato sulla base del maggior sconto percentuale ponderato offerto in possesso dei requisiti richiesti in sede di gara che produrranno offerta in risposta al bando.

La graduatoria delle offerte da diritto alle ditte classificate dal 2° posto a seguire di sostituire eventualmente la ditta aggiudicataria del servizio nel caso di rescissione del contratto per motivi diversi (es. rinuncia, gravi inadempienze, perdita dei requisiti ecc...) selezionando l'eventuale sostituto sulla base dello sconto offerto in sede di gara. L'operatore selezionato potrà, se interessato, subentrare confermando le condizioni economiche offerte nell'apposito modello.

La stazione appaltante sarà poi tenuta a procedere all'acquisto a favore dell'operatore che ha prodotto il miglior prezzo depurato dal ribasso di sconto offerto in sede di gara e rinvenuto nei listini prezzi posti a base di gara.

Lo sconto valutabile sarà espresso sotto forma di media ponderata (compilare l'elenco prezzi già preimpostato) suddiviso in 5 Categorie di prezzi (voci A/B/C/D/E): per ogni voce si otterrà un Totale media A,B,C,D,E a cui sono stati assegnati i rispettivi pesi all'interno della media ponderata:

- Voce A: ricambi sthill 10%
- Voce B: ricambi husqvarna 5 %
- Voce C: consumabili sthill 10 %
- Voce D: consumabili husqvarna 5%
- Voce E: manodopera 70%

La media delle cinque voci denominata **TOTALE SCONTO PONDERATO** sarà l'unico valore oggetto di valutazione da riportare nell'allegato A "Modello offerta". Il listino proposto dalla stazione appaltante, presente in calce al modello A stesso, dovrà essere compilato in maniera analitica per la verifica

matematica dello sconto totale ponderato e per la verifica della coerenza tra sconti offerti e realmente applicati a secondo della categoria (voce A,B,C,D,E).

Il massimale d'importo di fornitura costitutivo del limite dell'accordo quadro (pari ad € 39.000,00) verrà progressivamente decurtato con riferimento a tutti gli acquisti fatti presso l'aggiudicatario dell'accordo quadro.

ART. 5 – CONSEGNA E RITIRO DELLE FORNITURE / UTENSILI

Il ritiro degli utensili che necessitano di manutenzione è a carico dell'aggiudicatario e compresa nel prezzo di manutenzione senza ulteriori costi/oneri e dovrà avvenire presso la nostra sede sita in Località Saletti 1, 25050 Stadolina di Vione, così come la riconsegna a manutenzione eseguita.

I consumabili dovranno essere riforniti, previo ordine via mail del tecnico incaricato, con cadenza settimanale presso la sede del Consorzio. Ogni consegna dovrà essere accompagnata da apposita ricevuta di consegna che riporti oltre mezzo consegnato:

- in nome e cognome leggibili di chi consegna o ritira il mezzo;
- firma in calce di chi riceve o ritira il mezzo;

In ogni caso, la sottoscrizione del documento di trasporto e il ritiro dell'utensile non implica l'accettazione dei beni, potendosi questi sempre rifiutare entro trenta giorni dall'avvenuta consegna, quando risultino difettosi o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni del presente capitolato e alle regole dell'arte.

ART. 6 – ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI APPALTO

La ditta sottoscrivendo il presente Capitolato attesta di aver preso esatta conoscenza del servizio/fornitura da effettuare.

ART. 7 – ASSISTENZA PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE

La ditta appaltatrice si impegna ad assumere ed assolvere a tutti gli obblighi normativi e di legge in materia di assistenza, previdenza, assicurazione, sicurezza e contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti e di tutti gli Enti preposti; la stazione appaltante, in caso di qualunque violazione, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento, fino a quando gli enti preposti non comunicheranno avvenuta regolarità, ovvero fino a quando la vertenza sarà stata definita.

ART. 8 ESECUZIONE DEL SERVIZIO E QUALITA' DEI RICAMBI

Come già ricordato in precedenza le riparazioni dovranno essere seguite in un massimo di 5 giorni per le manutenzioni ordinarie e in un massimo di 10 giorni lavorativi per le straordinarie.

Per quanto riguarda la qualità dei pezzi di ricambio e dei consumabili necessari alle manutenzioni ORDINARIE (es. filtro olio, filtro aria,) il manutentore deve fornire parti ricambio originali e consumabili come previsto dal libretto uso/manutenzione in dotazione al mezzo.

In caso di singoli interventi STRAORDINARI di importo superiore a 300,00 € sul singolo utensile, prima di procedere all'intervento il manutentore deve concordare con la stazione appaltante la natura dell'intervento.

Sono quindi esclusi ricambi/consumabili di scarsa qualità che potrebbero provocare danni meccanici successivi o, ben più grave, potrebbero aumentare il rischio di rotture/malfunzionamenti arrecando danno al personale dipendente.

ART. 9 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà per ogni singolo ordine effettuato entro (90) novanta giorni fine mese dalla presentazione di regolare fattura elettronica, senza alcuna altra formalità (previo conteggio inviato alla Stazione Appaltante e/o bolle/note di accompagnamento regolarmente firmate). Il pagamento sarà subordinato alla verifica di regolarità contributiva da parte dell'operatore.

La fattura dovrà riportare articolo per articolo il prezzo unitario a base di gara, lo sconto offerto ed il medesimo prezzo depurato dallo stesso. Per gli articoli non presenti nel nostro elenco prezzi (voce B) è necessario indicare oltre a quanto descritto nella riga precedente anche il codice identificativo del prodotto all'interno del vostro listino così da agevolare le operazioni di verifica dei prezzi. Il vostro prezziario, da allegare nell'offerta economica, dovrà essere in formato elettronico ed editabile (PDF, Excell o altro) che contempli un'opzione di ricerca automatica. Una fatturazione difforme alle presenti indicazioni non verrà liquidata.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali d'appalto, di stampa e di bollo, registro e diritti di segreteria senza diritto di rivalsa (ove dovute).

ART. 11 –PENALI

Nel caso in cui l'affidatario ritardi, per motivi a lui imputabili, la consegna della fornitura nei tempi utili di cui all'art. 5 fatti comunque salvi i casi di forza maggiore, l'Amministrazione applicherà una penale pari € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Ogni violazione di contratto io del presente capitolato sarà sanzionabile a discrezione della stazione appaltante con un importo da € 50,00 a € 350,00 a seconda della gravità delle violazioni e salvo che il comportamento o la casistica non comporti ulteriori e più gravi conseguenze (es. risoluzione contrattuale o recesso).

L'ammontare delle penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Consorzio, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Consorzio.

Per far fronte ad eventuali penali non capienti a dedurre dagli ordini già effettuati si provvederà ad escutere la quota parte di cauzione definitiva depositata.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

La Ditta appaltatrice solleverà l'Amministrazione e l'Ufficio responsabile da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno arrecato a terzi per imperfetta o negligente esecuzione di ogni o qualunque opera prescritta dal presente Capitolato.

La presenza sui luoghi del personale dipendente del Consorzio e qualunque suo intervento non altera o diminuisce queste condizioni di responsabilità.

Art. 13- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura.

Art. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Consorzio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi dello stesso, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte; qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico
qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.

nei seguenti casi (qualora dovuta la consegna):

ritardo nella riparazione dei mezzi superiore ad 1 giorno nei casi di consegna urgente al verificarsi della 3° violazione;

ritardo nella riparazione dei mezzi superiore a 5 giorni naturali e consecutivi al verificarsi della 3° violazione;

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) e b), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le

predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

quando il Consorzio e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;

per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile;

ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Consorzio;

Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 15 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Il recesso dall'accordo quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o

soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Si conviene altresì che l'Amministrazione, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio quadriennale, potrà recedere in tutto o in parte dal presente Atto nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Atto e dei relativi Ordinativi di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto della fornitura in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nell'accordo quadro stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Art. 16 - verifiche sull'esecuzione del contratto

Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione della fornitura, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.

Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

..... lì

Timbro e Firma PER accettazione

.....